

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI** e **CALEFFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1968

Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per i laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere

ONOREVOLI SENATORI. — L'incalzante sviluppo tecnologico ha imposto a quel settore della scuola dell'ordine tecnico e professionale, che è direttamente connesso con la produzione industriale, la necessità di reperire molti docenti per l'insegnamento di quelle materie tecniche e professionali continuamente in evoluzione e spesso di tipo del tutto nuovo, attinenti al campo di esercizio della professione d'ingegnere.

È noto che il laureato in ingegneria consegue con unico esame l'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere con responsabilità civile e penale nel vastissimo campo della tecnica che finora ha raggiunto le seguenti undici specializzazioni: edile, idraulica, trasporti, meccanica, elettrotecnica, chimica, aeronautica, mineraria, navale, elettronica, nucleare.

La polivalenza dell'ingegnere, oltre che nel campo dell'esercizio della professione, si è esplicata di fatto anche nella scuola, consentendo una grande flessibilità nell'impiego dell'ingegnere per l'insegnamento delle più

disparate materie tecniche, indipendentemente dalla sua specializzazione di laurea.

L'ingegnere abilitato all'esercizio della professione ha possibilità di portare nella scuola l'esperienza acquisita nel vivo della produzione; il che è determinante agli effetti di una più consona formazione professionale del tecnico e dell'operatore, a tutto vantaggio dell'economia del Paese.

Il contributo che l'ingegnere docente, abilitato all'esercizio della professione, ha dato e può dare alla scuola è notevole; peraltro le norme fin qui vigenti in materia di reclutamento, carenti e lacunose per la difficoltà pratica di ben definire le classi di abilitazione delle materie tecniche di competenza degli ingegneri, hanno spesso impedito allo ingegnere di entrare nella scuola o di rimanervi a lungo.

Talvolta per mancanza della classe di abilitazione relativa alla materia di insegnamento, talvolta per la prospettiva di dover sottoporsi ad esami di abilitazione a catena,

l'ingegnere ha dovuto rinunciare alla carriera scolastica cui pure si sentiva portato, con grave danno della scuola che è stata costretta spesso a surrogarlo con altri, laureati o non laureati.

Per favorire l'ingresso e la permanenza di nuove leve di ingegneri ed insieme per evitarne l'esodo dalla scuola, occorre rendere più razionali le norme di reclutamento, accettando l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere come garanzia di capacità tecniche, così come è prescritto

dall'articolo 33, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Tale innovazione abolirebbe l'assurdo dell'ingegnere che può progettare e dirigere opere del massimo impegno, ma deve sostenere un esame tecnico per insegnare materie attinenti la stessa progettazione.

Resta valido invece l'accertamento delle capacità didattiche, purchè esperito nel vivo delle particolari esigenze dell'insegnamento delle materie tecniche, come prevede il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I laureati in ingegneria, iscritti all'albo professionale per l'esercizio della professione di ingegnere, che siano in servizio e che, dopo il conseguimento della laurea, abbiano insegnato per almeno due anni scolastici, anche non consecutivi, con qualifica non inferiore a « valente », in qualità di insegnanti non di ruolo di materie tecniche o professionali negli istituti tecnici agrari, industriali, per geometri e nautici o negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, agrari e per attività marinare, statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, possono, a domanda, conseguire l'abilitazione all'insegnamento in una delle materie per le quali prestano o hanno prestato servizio nei predetti istituti, in base all'esito favorevole di un colloquio e di una ispezione diretti ad accertare le capacità didattiche.

Il colloquio di cui al precedente comma sarà sostenuto a conclusione di apposito corso; il Ministro della pubblica istruzione stabilirà le modalità di effettuazione dei corsi, che si svolgeranno annualmente.

L'ispezione avrà luogo in base al favorevole esito del colloquio e prima del termine delle lezioni dell'anno scolastico in cui si è svolto il corso relativo.

Art. 2.

L'abilitazione all'insegnamento conseguita ai sensi della presente legge è valutata, nei concorsi a cattedre e nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi e supplenze, con il punteggio minimo delle abilitazioni per esame, fatta salva, a parità di punteggi, la precedenza dell'abilitazione per esame.

Ai fini di cui al precedente articolo 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno determinate le materie da considerare tecniche o professionali, entro il 31 dicembre 1968.

Art. 3.

La presente legge è valida per un periodo di cinque anni.